NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto e' pari alla somma:

a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;

b) della rendita di lire 69.000. In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' previsto per la vedova ed orfani dal successivo articolo 9. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre. In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto puo' essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilita'.

Versione in vigore dal 2 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Estremi	Legge 8 marzo 1968, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-previdenziale-per-il-personale-degli-enti/art-8-assegno-vitalizio-misura-dell-assegno-diretto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it